

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Rimborsi forfetari volontari sportivi: quando scatta la ritenuta

Rimborsi forfetari volontari sportivi: con la circolare 7/E del 2026 concorrono alla soglia dei 15.000 euro. Quando scatta la ritenuta e su quale importo.

I RIMBORSI forfetari volontari sportivi, presentati dalla riforma dello sport come lo strumento leggero per ristorare chi collabora gratuitamente, si rivelano meno semplici di quanto sembrasse. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 conferma che quei rimborsi concorrono alla soglia annua di 15.000 euro del lavoro sportivo dilettantistico e chiarisce che cosa accade quando la soglia viene oltrepassata: la somma assume rilevanza reddituale e l'ente erogante deve applicare la ritenuta d'acconto dell'art. 25 del DPR 600/1973. Il punto delicato è l'importo su cui la ritenuta si calcola, che cambia a seconda del momento in cui la soglia viene...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Rimborsi forfetari volontari sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

SPORT & ASD

Regime forfetario per lavoratori sportivi: la franchigia dei 15.000 euro

Chi svolge attività sportiva dilettantistica come lavoratore autonomo accede al forfetario quando rispetta i requisiti ordinari. Con questo regime la franchigia fiscale di 15.000 euro produce un effetto vantaggioso: l'Agenzia, nel 2025, ha precisato che il coefficiente colpisce esclusivamente la parte di compensi sportivi che oltrepassa la soglia. Quei primi 15.000 euro, tuttavia, vanno computati sia per il controllo del tetto di 85.000 euro sia per stabilire se si superano i 100.000 euro. Riferita all'insieme dei rapporti sportivi maturati nell'anno e non alla singola...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

IMPRESSE & SOCIETÀ

Accantonamenti per rischi: la voce B12 e il nodo fiscale

Una causa legale ancora aperta, una fideiussione prestata a favore di terzi che rischia di essere escussa: sono situazioni che il codice civile impone di rappresentare in bilancio già prima che l'esborso diventi certo, attraverso la...

SEGUE A PAGINA 8 →

IMPRESSE & SOCIETÀ

Sviluppo competenze delle PMI del Sud: nuovo sportello dal 10 settembre 2026

Con la misura "Sviluppo competenze specialistiche delle PMI" si torna a raccogliere le domande delle piccole e medie imprese meridionali. Il primo sportello si era chiuso il 23 giugno 2026; ora una seconda finestra permette di...

SEGUE A PAGINA 11 →

IMPRESSE & SOCIETÀ

Holding quote donate: esenzione salva se resta il controllo per cinque anni

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni pensata per il passaggio generazionale spetta anche a chi si vede donare le quote dell'azienda familiare, a patto però di tenere il controllo della società per un quinquennio. In...

SEGUE A PAGINA 13 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

SPORT & ASD: 2 • IMPRESSE & SOCIETÀ: 3

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

2 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Rimborsi forfetari volontari sportivi: quando scatta la ritenuta

Rimborsi forfetari volontari sportivi: con la circolare 7/E del 2026 concorrono alla soglia dei 15.000 euro. Quando scatta la ritenuta e su quale importo.

PAG. 3 →

REGIME FORFETARIO

Regime forfetario per lavoratori sportivi: la franchigia dei 15.000 euro

Chi svolge attività sportiva dilettantistica come lavoratore autonomo accede al forfetario quando rispetta i requisiti ordinari. Con questo regime la...

PAG. 6 →

🏢 IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

3 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Accantonamenti per rischi: la voce B12 e il nodo fiscale

fondo rischi cause legali e garanzie prestate, indeducibilità fiscale ex art. 107 Tuir, novità OIC 31 sull'attualizzazione dei fondi oneri dal 2026.

PAG. 8 →

CONTRIBUTI

Sviluppo competenze delle PMI del Sud: nuovo sportello dal 10 settembre 2026

Con la misura "Sviluppo competenze specialistiche delle PMI" si torna a raccogliere le domande delle piccole e medie imprese meridionali.

PAG. 11 →

HOLDING

Holding quote donate: esenzione salva se resta il controllo per cinque anni

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni pensata per il passaggio generazionale spetta anche a chi si vede donare le quote dell'azienda...

PAG. 13 →

Rimborsi forfetari volontari sportivi: quando scatta la ritenuta

Rimborsi forfetari volontari sportivi: con la circolare 7/E del 2026 concorrono alla soglia dei 15.000 euro. Quando scatta la ritenuta e su quale importo. I rimborsi forfetari volontari sportivi, presentati dalla riforma dello sport come lo strumento leggero per ristorare chi collabora gratuitamente, si rivelano meno semplici di quanto sembrasse. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 conferma che quei rimborsi concorrono alla soglia annua di 15.000 euro del lavoro sportivo dilettantistico e chiarisce che cosa accade quando la soglia viene oltrepassata: la somma assume rilevanza reddituale e l'ente erogante deve applicare la ritenuta d'acconto dell'art. 25 del DPR 600/1973.

SCHEMA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

art. 25 DPR 600/1973, art. 29 D.Lgs. 36/2021, circolare 7/E 7 agosto 2026.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Rimborsi forfetari volontari sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Rimborsi forfetari volontari sportivi: con la circolare 7/E del 2026 concorrono alla soglia dei 15.000 euro. Quando scatta la ritenuta e su quale importo.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Rimborsi forfetari volontari sportivi: quando scatta la ritenuta, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

I rimborsi forfetari volontari sportivi, presentati dalla riforma dello sport come lo strumento leggero per ristorare chi collabora gratuitamente, si rivelano meno semplici di quanto sembrasse. La **circolare 7/E del 7 agosto 2026** conferma che quei rimborsi concorrono alla soglia annua di 15.000 euro del lavoro sportivo dilettantistico e chiarisce che cosa accade quando la soglia viene oltrepassata: la somma assume rilevanza reddituale e l'ente erogante deve applicare la ritenuta d'acconto dell'art. 25 del DPR 600/1973. Il punto delicato è l'importo su cui la ritenuta si calcola, che cambia a seconda del momento in cui la soglia viene attraversata.

LA DISCIPLINA DI PARTENZA: I VOLONTARI DELL'ART. 29

Società e associazioni sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni comprendono lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

Il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che tali prestazioni non possono essere retribuite in alcun

modo, ma ammette il riconoscimento di rimborsi forfetari per le spese sostenute, nel limite complessivo di **400 euro mensili** (il tetto originario di 150 euro è stato elevato dal correttivo), in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi. Il riconoscimento è subordinato a una delibera preventiva dell'ente, che individui le tipologie di spesa e le attività di volontariato ammesse a questa modalità di rimborso.

A carico degli enti eroganti c'è poi un adempimento spesso trascurato: la comunicazione, con cadenza trimestrale e tramite l'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), dei nominativi dei volontari che hanno ricevuto i rimborsi e dell'importo corrisposto a ciascuno.

DUE LIMITI DIVERSI, CHE PERÒ SI PARLANO

Il primo limite è il tetto dei 400 euro mensili: entro quella misura i rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario. È un tetto riferito al singolo volontario e non al singolo ente erogante, il che significa che i rimborsi ricevuti nello stesso periodo da più soggetti vanno considerati insieme. Per questo la dichiarazione che il percettore rilascia al momento del pagamento deve riguardare tutte le somme ricevute a quel titolo e tutti i rapporti in essere.

Il secondo limite è la soglia di 15.000 euro dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, entro la quale i compensi di

lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali. Qui sta lo snodo: i rimborsi forfetari, pur non costituendo di per sé reddito in capo al volontario, **concorrono comunque al raggiungimento della soglia dei 15.000 euro**, per espressa previsione dello stesso art. 29.

I due limiti restano distinti e vanno presidiati entrambi. Il rispetto del tetto mensile non mette al riparo dal superamento della soglia annua, e viceversa.

CHE COSA CAMBIA SOPRA I 15.000 EURO

Il quesito posto all'Agenzia riguardava il caso critico: il volontario che, nello stesso anno solare, abbia già superato i 15.000 euro per effetto di compensi di lavoro sportivo dilettantistico percepiti da altri enti nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo.

La risposta è che i rimborsi forfetari erogati a quel soggetto vanno computati ai fini della determinazione dell'eccedenza imponibile e che tali somme **assumono rilevanza reddituale quale reddito di lavoro autonomo**. L'eccedenza rispetto alla soglia è assoggettata a tassazione secondo il rapporto di lavoro sussistente, nel medesimo anno solare, fra l'ente che ha corrisposto le somme in eccedenza e il percettore. Sul piano operativo, il sostituto d'imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo nell'area del dilettantismo applica la ritenuta d'acconto dell'art. 25 del DPR 600/1973, nella misura del 20 per cento, sulla parte che eccede i 15.000 euro.

LE DUE SITUAZIONI TIPICHE, CON I NUMERI

La circolare distingue due scenari che portano a esiti molto diversi. Li riprendiamo con importi di esempio, perché è la sequenza temporale, e non l'entità del rimborso, a determinare quanto diventa imponibile.

PRIMO SCENARIO: SOGLIA GIÀ SUPERATA PRIMA DEL RIMBORSO

A giugno un volontario riceve un rimborso forfetario mensile di 350 euro e dichiara all'ente erogante di avere già percepito da altri enti sportivi, nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo, compensi per complessivi 16.000 euro. Poiché la soglia di 15.000 euro è stata oltrepassata prima e altrove, **l'intero importo di 350 euro** concorre alla formazione del reddito imponibile del volontario a titolo di lavoro autonomo: non c'è alcuna franchigia residua da consumare. L'ente che eroga il rimborso applica quindi la ritenuta sull'intero importo che paga.

SECONDO SCENARIO: È IL RIMBORSO AD ATTRAVERSARE LA SOGLIA

Sempre a giugno, un volontario percepisce un rimborso forfetario di 380 euro e dichiara di avere percepito da altri enti sportivi compensi di lavoro sportivo autonomo per

14.800 euro. I 380 euro si sommano ai compensi già percepiti: il totale è 15.180 euro. Concorre alla formazione del reddito imponibile, a titolo di lavoro autonomo, **la sola eccedenza di 180 euro**, mentre i restanti 200 euro restano coperti dalla franchigia. La ritenuta si applica solo sui 180 euro, e gli enti che hanno pagato fino alla concorrenza dei 15.000 euro non ne applicano alcuna, sempre che abbiano ricevuto all'atto del pagamento l'autocertificazione prevista dall'art. 36.

SITUAZIONE	COMPENSI GIÀ PERCEPITI DA ALTRI ENTI	RIMBORSO DEL MESE	QUOTA IMPONIBILE DEL RIMBORSO	RITENUTA DELL'ENTE CHE EROGA IL RIMBORSO
Soglia già superata	16.000 euro	350 euro	350 euro, per intero	Sull'intero rimborso di 350 euro
Soglia attraversata dal rimborso	14.800 euro	380 euro	180 euro	Sui soli 180 euro eccedenti

L'ERRORE DA NON FARE: LA RITENUTA NON SI APPLICA AL CUMULO

Vale la pena isolare un passaggio che nella pratica genera errori. Nel primo scenario il volontario ha un'eccedenza complessiva di 1.350 euro (16.350 meno 15.000), ma l'ente che eroga il rimborso non deve calcolare la ritenuta su quella somma: opera come sostituto d'imposta solo sulle somme che eroga lui, cioè sui 350 euro. I 1.000 euro che già eccedevano la soglia riguardano i rapporti con gli altri enti, ai quali competono i relativi obblighi di sostituzione.

La regola pratica è che **ciascun sostituto guarda alla soglia per stabilire se e da quale punto la propria erogazione è imponibile, poi applica la ritenuta solo su ciò che paga**. Sommare compensi altrui e rimborsi propri in un'unica base di calcolo porta a una ritenuta duplicata e a una Certificazione Unica sbagliata.

L'AUTOCERTIFICAZIONE DIVENTA LO SNODO DEL SISTEMA

L'art. 36 prevede che il lavoratore sportivo rilasci all'atto del pagamento un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Entrambi gli scenari poggiano su quella dichiarazione: è l'autocertificazione a dire all'ente se deve o non deve applicare la ritenuta, e da quale importo.

Ne discende una conseguenza operativa non banale. L'ente che eroga rimborsi forfetari ai volontari non può fermarsi alla delibera preventiva e alla comunicazione periodica sul RASD: deve raccogliere, **a ogni pagamento**, una dichiarazione aggiornata sui compensi e sui rimborsi sportivi già percepiti nell'anno da qualunque altro ente. Senza quel dato non è in grado di determinare il proprio comportamento come sostituto d'imposta, e il rischio non ricade sul solo percettore.

La circolare si muove sul piano fiscale. Il versante contributivo segue regole e soglie proprie e va verificato

separatamente, senza trasporre automaticamente le conclusioni raggiunte qui.

IL NODO INTERPRETATIVO APERTO

La qualificazione dell'eccedenza come reddito di lavoro autonomo è la parte più discutibile del capitolo. L'art. 29 definisce la prestazione del volontario come gratuita e vieta che sia retribuita in alcun modo; il rimborso forfetario è, per costruzione normativa, un ristoro di spese e non un corrispettivo. La circolare, però, ancora la tassazione dell'eccedenza al rapporto di lavoro sussistente fra ente erogante e percettore, quando con il volontario un rapporto di lavoro per definizione non esiste.

Il risultato pratico è che un ente che si avvale solo di volontari può trovarsi a dover operare una ritenuta d'acconto su somme che la legge qualifica come non retributive, per effetto di erogazioni fatte da soggetti terzi sui quali non ha alcun controllo, con il conseguente obbligo di certificazione. È un profilo su cui è ragionevole attendersi ulteriori chiarimenti; nel frattempo la condotta prudente è quella di applicare la ritenuta quando

l'autocertificazione segnala il superamento della soglia, documentando per iscritto la dichiarazione ricevuta.

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE, IN ORDINE

ADEMPIMENTO	QUANDO	PERCHÉ
Delibera preventiva su tipologie di spesa e attività ammesse	Prima di erogare qualunque rimborso	Condizione di legittimità del rimborso forfetario
Verifica del tetto di 400 euro mensili per volontario	A ogni erogazione	Il tetto è riferito al volontario, non all'ente
Raccolta dell'autocertificazione sui compensi e rimborsi dell'anno	All'atto di ogni pagamento	Determina se e su quanto applicare la ritenuta
Monitoraggio della soglia annua di 15.000 euro	A ogni erogazione	Stabilisce il momento in cui il rimborso diventa imponibile
Comunicazione dei nominativi e degli importi sul RASD	Con cadenza trimestrale	Obbligo di trasparenza a carico dell'ente erogante

Il quinto presidio, quello sulla soglia annua, è l'unico che dipende da informazioni che l'ente non possiede: gli arrivano dal volontario e dalla sua dichiarazione. Ed è proprio quello che decide se e quando scatta la ritenuta.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
<https://www.studiopizzano.it/rimborsi-forfetari-volontari-sportivi-soglia-15000-euro-ritenuta/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Regime forfettario per lavoratori sportivi: la franchigia dei 15.000 euro

Chi svolge attività sportiva dilettantistica come lavoratore autonomo accede al forfettario quando rispetta i requisiti ordinari. Con questo regime la franchigia fiscale di 15.000 euro produce un effetto vantaggioso: l'Agenzia, nel 2025, ha precisato che il coefficiente colpisce esclusivamente la parte di compensi sportivi che oltrepassa la soglia. Quei primi 15.000 euro, tuttavia, vanno computati sia per il controllo del tetto di 85.000 euro sia per stabilire se si superano i 100.000 euro. Riferita all'insieme dei rapporti sportivi maturati nell'anno e non alla singola associazione, la franchigia è una sola e presuppone un'autocertificazione consegnata all'ente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

REGIME FORFETTARIO.

Norme chiave

circolare n. 7/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Regime forfettario per lavoratori sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Chi svolge attività sportiva dilettantistica come lavoratore autonomo accede al forfettario quando rispetta i requisiti ordinari. Con questo regime la franchigia fiscale di 15.000 euro produce un effetto vantaggioso: l'Agenzia, nel 2025, ha precisato che il coefficiente colpisce esclusivamente la parte di compensi sportivi che oltrepassa la soglia.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Regime forfettario per lavoratori sportivi: la franchigia dei 15.000 euro, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi svolge attività sportiva dilettantistica come lavoratore autonomo accede al forfettario quando rispetta i requisiti ordinari. Con questo regime la franchigia fiscale di 15.000 euro produce un effetto vantaggioso: l'Agenzia, nel 2025, ha precisato che il coefficiente colpisce esclusivamente la parte di compensi sportivi che oltrepassa la soglia. Quei primi 15.000 euro, tuttavia, vanno computati sia per il controllo del tetto di 85.000 euro sia per stabilire se si superano i 100.000 euro. Riferita all'insieme dei rapporti sportivi maturati nell'anno e non alla singola associazione, la franchigia è una sola e presuppone un'autocertificazione consegnata all'ente. Da tenere distinta, poi, dalla soglia previdenziale di 5.000 euro e dai premi. Quando il lavoratore rientra nel forfettario, di norma l'eccedenza professionale non subisce ritenuta perché opera la dichiarazione del comma 67; su un percorso separato viaggiano invece contributi e dichiarazione.

LA FIGURA DEL LAVORATORE SPORTIVO

È il D.Lgs. n. 36/2021 a definire chi sia lavoratore sportivo e quali compiti risultino indispensabili alla pratica sportiva, alle condizioni fissate dalla norma. Istruttori, allenatori, direttori tecnici e ulteriori figure possono prestare la loro opera in forma subordinata, come collaboratori coordinati oppure da autonomi.

Un rapporto strutturato di fatto come lavoro dipendente non diventa autonomo solo perché si apre la partita IVA. A contare, nella qualificazione, sono le concrete modalità di svolgimento, la continuità, il margine di autonomia e la presenza di un potere direttivo.

I 15.000 EURO DI FRANCHIGIA FISCALE

Finché non si raggiunge il totale annuo di 15.000 euro, i compensi percepiti per lavoro sportivo dilettantistico restano fuori dalla base imponibile fiscale. Oltre quel tetto, entra nel reddito la sola parte eccedente.

Si tratta di un tetto individuale e riferito all'anno: vanno addizionati i compensi incassati da ogni ente e nell'ambito di tutti i rapporti di lavoro sportivo coinvolti. Non spetta una quota esente di 15.000 euro per ciascun committente.

L'APPLICAZIONE DENTRO IL FORFETTARIO

Con la consulenza giuridica n. 14/2025 è stato precisato che, per il forfettario che lavora come autonomo sportivo dilettantistico, rientrano fra i componenti positivi da assoggettare al coefficiente unicamente i compensi che superano i 15.000 euro.

La sequenza operativa, di conseguenza, è questa: si addizionano i compensi sportivi dell'anno, si toglie la

franchigia ancora disponibile, si assoggetta l'eccedenza al coefficiente che le compete, si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori pagati e infine si determina l'imposta sostitutiva.

UN CASO DA 25.000 EURO

Si pensi a un istruttore che incassa 25.000 euro, tutti da compensi sportivi dilettantistici, e a cui spetta un coefficiente del 78%. La parte fiscalmente eccedente ammonta a 10.000 euro e il reddito lordo forfettario risulta pari a 7.800 euro.

Tolti i contributi obbligatori davvero pagati, su quanto rimane si calcola il 15% oppure, se ricorrono per intero i presupposti della nuova attività, il 5%. Trascurando i contributi, l'imposta di 1.170 euro rimane perciò un valore puramente teorico.

LE SOGLIE DEL FORFETTARIO NON SI RIDUCONO PER EFFETTO DELLA FRANCHIGIA

Nel test degli 85.000 euro rientrano nel conteggio anche i primi 15.000 euro non imponibili. Identico approccio prudente vale quando si tiene sotto controllo il tetto di 100.000 euro, quello che fa scattare la fuoriuscita immediata.

Chi riceve 90.000 euro di compensi sportivi, nell'anno assoggetta al coefficiente 75.000 euro; oltrepassa però il limite ordinario e, sempre che resti sotto i 100.000 euro, abbandonerà il forfettario a partire dall'anno successivo.

L'AUTOCERTIFICAZIONE DA CONSEGNARE ALL'ENTE

Nel momento in cui viene pagato, il lavoratore consegna l'autocertificazione contemplata dall'articolo 36, comma 6-bis, dichiarando quanto ha già incassato nell'anno a titolo di compensi sportivi. Su questa base l'ente riesce a quantificare la parte di franchigia tuttora capiente.

Quando i committenti sono diversi, il documento richiede aggiornamenti. Attestare il falso non moltiplica l'esenzione e rischia di far emergere imposta, sanzioni e recuperi.

LA RITENUTA SULLA PARTE ECCEDENTE

Se il lavoratore autonomo è in regime ordinario, l'ente sostituto trattiene la ritenuta sulla quota imponibile che eccede la franchigia. Il forfettario gode invece dell'autonomo esonero previsto dal comma 67 della legge n. 190/2014, a condizione che il compenso confluisca nel reddito agevolato e che venga resa la relativa dichiarazione.

Occorrono dunque due comunicazioni distinte: quella sportiva, per calcolare i 15.000 euro, e quella forfettaria, per evitare la ritenuta sull'eccedenza. Persa l'appartenenza al regime, la seconda non può più essere usata.

SOGLIE DISTINTE PER FISCO E PREVIDENZA

I 15.000 euro di franchigia fiscale non vanno sovrapposti ai 5.000 euro di franchigia previdenziale che, nelle ipotesi ammesse, riguardano i lavoratori sportivi autonomi e i collaboratori. Varcata la soglia previdenziale nascono contributi, con aliquote e sconti transitori specifici.

Nel quadro RR compare un'apposita sezione riservata alla Gestione separata per la riforma dello sport. Per portare in deduzione i contributi bisogna far collimare l'anno del versamento con il reddito imponibile.

NON OGNI PREMIO O RIMBORSO È UN COMPENSO

Ai premi legati ai risultati sportivi si applica una regolamentazione a sé, e non è corretto accorparli in automatico ai compensi professionali con il medesimo trattamento. Anche i rimborsi documentati e quelli forfettari destinati ai volontari rispondono a presupposti loro propri.

Con la circolare n. 7/E del 2026 è stato ulteriormente precisato come i rimborsi forfettari si combinino con la franchigia nel caso in cui la stessa persona abbia già incassato compensi sportivi. Prima di ogni calcolo va stabilita la natura della somma.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
<https://www.studiopizzano.it/59-regime-forfettario-per-lavoratori-sportivi-la-franchigia-dei-15000-euro/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Accantonamenti per rischi: la voce B12 e il nodo fiscale

Fondo rischi cause legali e garanzie prestate, indeducibilità fiscale ex art. 107 Tuir, novità OIC 31 sull'attualizzazione dei fondi oneri dal 2026. Una causa legale ancora aperta, una fideiussione prestata a favore di terzi che rischia di essere escussa: sono situazioni che il codice civile impone di rappresentare in bilancio già prima che l'esborso diventi certo, attraverso la voce B12 del conto economico. Una prudenza contabile che, però, quasi mai trova corrispondenza sul piano fiscale, dove l'elenco degli accantonamenti deducibili resta tassativo e decisamente più stringente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

art. 107 D.P.R. 917/1986, art. 107 Tuir, D.P.R. 917/1986.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Accantonamenti per rischi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** fondo rischi cause legali e garanzie prestate, indeducibilità fiscale ex art. 107 Tuir, novità OIC 31 sull'attualizzazione dei fondi oneri dal 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Accantonamenti per rischi: la voce B12 e il nodo fiscale, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Una causa legale ancora aperta, una fideiussione prestata a favore di terzi che rischia di essere escussa: sono situazioni che il codice civile impone di rappresentare in bilancio già prima che l'esborso diventi certo, attraverso la voce B12 del conto economico. Una prudenza contabile che, però, quasi mai trova corrispondenza sul piano fiscale, dove l'elenco degli accantonamenti deducibili resta tassativo e decisamente più stringente.

LA DEFINIZIONE CIVILISTICA DI ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3, del codice civile, gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati esclusivamente a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, di esistenza certa (nel caso degli oneri) o probabile (nel caso dei rischi), dei quali alla chiusura dell'esercizio risultano indeterminati o l'ammontare o la data di manifestazione. È una definizione che traccia un confine preciso rispetto ad altre poste del passivo: un fondo rischi non nasce per coprire perdite generiche o rischi d'impresa nel loro complesso, ma situazioni specifiche e individuabili, sulle quali sia possibile formulare una stima ragionevole, ancorché non definitiva.

DOVE SI COLLOCA B12 NELLA CLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

Secondo l'OIC 12, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri vanno iscritti, in base al criterio della classificazione per natura, nelle voci più specifiche del conto economico, ripartite tra le classi B, C e D. Solo quando non è possibile individuare una correlazione puntuale tra la natura dell'accantonamento e una voce specifica, l'importo confluisce nella voce B12 "accantonamenti per rischi" o nella voce B13 "altri accantonamenti". Restano fuori da questa classificazione gli accantonamenti ai fondi per imposte relativi a contenziosi, che vanno imputati rispettivamente alla voce B14 se riguardano imposte indirette o alla voce 20 se riguardano imposte dirette, e gli accantonamenti ai fondi rischi di natura finanziaria, come quelli relativi a contratti su strumenti finanziari derivati, da classificare alle voci C17 o C17-bis. Tra gli esempi tipici di accantonamenti riconducibili alla voce B12 figurano il fondo rischi per cause in corso, il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (tipicamente fideiussioni) e il fondo rischi per crediti ceduti.

IL FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI IN CORSO

Quando un'impresa viene citata in giudizio, esiste per definizione il rischio di dover sostenere oneri futuri qualora l'esito della controversia si riveli sfavorevole. Poiché i tempi di definizione delle cause civili sono generalmente

lunghe e si protraggono ben oltre l'esercizio in cui la controversia ha avuto origine, occorre valutare, esercizio per esercizio, l'opportunità di uno stanziamento a fronte del rischio di soccombenza. L'accantonamento può essere effettuato solo quando l'evento è certo o probabile, non quando è meramente possibile: una distinzione, questa tra probabile e possibile, che l'OIC 31 (principio dedicato ai fondi per rischi e oneri) mutua dalla prassi contabile internazionale e che richiede un aggiornamento della valutazione a ogni chiusura di bilancio, in base all'evoluzione della procedura processuale.

IL FONDO RISCHI PER GARANZIE PRESTATE A TERZI

Analoga logica vale per le garanzie prestate a terzi, come le fideiussioni concesse a favore di società del gruppo o di partner commerciali. Se il rischio di escussione della garanzia diventa probabile, ad esempio a seguito del peggioramento della situazione patrimoniale del debitore garantito, l'impresa deve rilevare uno specifico accantonamento, proporzionato alla stima dell'importo che si ritiene ragionevolmente dovrà essere corrisposto. Anche in questo caso, come per il fondo rischi da cause legali, l'accantonamento presuppone un giudizio di probabilità, non di mera eventualità: un rischio remoto o meramente ipotetico non giustifica alcuno stanziamento, ma va eventualmente segnalato in nota integrativa tra gli impegni e le garanzie prestate.

L'INDEDUCIBILITÀ FISCALE: L'ELENCO TASSATIVO DELL'ART. 107

Sul fronte tributario, la regola generale è la totale indeducibilità degli accantonamenti che non trovano un fondamento specifico nella normativa. Ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 917/1986, non sono infatti ammesse deduzioni fiscali per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalla norma: gli accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili, quelli per la sostituzione e il ripristino dei beni gratuitamente devolvibili al termine di una concessione, e quelli relativi a operazioni e concorsi a premio. Il fondo rischi per cause in corso e il fondo rischi per garanzie prestate a terzi non rientrano in questo elenco tassativo: la loro costituzione, per quanto correttamente imposta dai principi contabili, comporta quindi in tutti i casi una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, con conseguente tassazione anticipata rispetto al momento in cui l'onere diventerà effettivamente certo.

UN ESEMPIO DI ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO CON UN FORNITORE

Falegnameria Conti S.r.l. viene convenuta in giudizio da un cliente che lamenta vizi nella fornitura di un lotto di infissi, con una richiesta danni di 60.000 euro. I legali della

società, sentito anche un consulente tecnico, stimano probabile la soccombenza per un importo di 35.000 euro, ritenendo invece remota la possibilità di una condanna per l'intero importo richiesto. L'accantonamento al fondo rischi per cause in corso, pari a 35.000 euro, viene imputato alla voce B12 del conto economico, con contropartita nel passivo dello stato patrimoniale. Non essendo l'accantonamento ricompreso nell'elenco tassativo dell'art. 107 del Tuir, la società opera una variazione in aumento di pari importo nel modello Redditi. Poiché l'onere è probabile ma non ancora certo, e la sua deducibilità fiscale è solo rinviata, non esclusa, si generano imposte anticipate per 8.400 euro (35.000 x 24%), che si riverseranno nell'esercizio in cui la sentenza, o un'eventuale transazione, renderà certo l'esborso e la relativa deduzione fiscale.

UN ESEMPIO DI ACCANTONAMENTO PER FIDEIUSSIONE

Sempre a titolo esemplificativo, si ipotizzi che Falegnameria Conti abbia prestato una fideiussione a favore di una società collegata, a garanzia di un mutuo bancario di 200.000 euro. Nel corso dell'esercizio la situazione patrimoniale della collegata peggiora sensibilmente, al punto che gli amministratori ritengono probabile un'escussione parziale della garanzia per 50.000 euro. Anche in questo caso l'accantonamento al fondo rischi per garanzie prestate, pari a 50.000 euro, segue lo stesso trattamento fiscale: variazione in aumento in dichiarazione e iscrizione di imposte anticipate per 12.000 euro (50.000 x 24%), da riassorbire quando l'escussione, se effettivamente si verifica, diventerà definitiva.

ESEMPIO	IMPORTO ACCANTONATO	IMPOSTE ANTICIPATE (24%)
Fondo rischi cause in corso (Falegnameria Conti)	35.000 euro	8.400 euro
Fondo rischi garanzie prestate (fideiussione collegata)	50.000 euro	12.000 euro

LE NOVITÀ OIC 31 SULL'ATTUALIZZAZIONE DEI FONDI

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità l'8 dicembre 2025 hanno interessato anche l'OIC 31, dedicato ai fondi per rischi e oneri. La novità più rilevante riguarda le modalità di esposizione in conto economico degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei fondi, in particolare quelli relativi a oneri futuri di smantellamento e ripristino di beni. Il principio aggiornato distingue con chiarezza gli effetti dovuti al semplice trascorrere del tempo (il cosiddetto unwinding, cioè l'incremento del fondo per l'avvicinarsi della scadenza) da quelli derivanti dalla revisione del tasso di attualizzazione utilizzato per la stima. Entrambe le componenti, quando rilevanti, devono ora essere evidenziate separatamente in una nuova voce della classe

C del conto economico, dedicata espressamente agli effetti dell'attualizzazione dei fondi oneri, con l'obiettivo dichiarato di migliorare la leggibilità del bilancio e l'analisi della gestione finanziaria. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, con facoltà di applicazione anticipata ai bilanci relativi al 2025.

LA DIFFERENZA TRA FONDI RISCHI E FONDI ONERI, SPESSO CONFUSA IN PRATICA

Nella prassi contabile capita non di rado che i fondi rischi e i fondi oneri vengano trattati come sinonimi, ma la distinzione ha conseguenze operative precise. I fondi oneri, come quello per lavori ciclici di manutenzione su beni gratuitamente devolvibili, riguardano passività di esistenza certa, la cui unica incertezza riguarda l'ammontare o il momento esatto della manifestazione: alcuni di questi, come si è visto, godono di un riconoscimento fiscale espresso ai sensi dell'art. 107 del Tuir. I fondi rischi, come quelli per cause in corso o per garanzie prestate, riguardano invece passività la cui stessa

esistenza è probabile, non certa: una circostanza che, salvo le eccezioni tassative già richiamate, li colloca sistematicamente fuori dal perimetro della deducibilità fiscale immediata.

UN PRESIDIO DI TRASPARENZA, NON UN MARGINE DI MANOVRA SUL REDDITO

Proprio perché gli accantonamenti per rischi restano quasi sempre indeducibili, capita che alcune imprese ne sottovalutino l'importanza, quasi fossero un mero adempimento contabile privo di riflessi pratici. È un errore di prospettiva: un fondo rischi correttamente stanziato, e periodicamente aggiornato in base all'evoluzione delle circostanze, rappresenta uno degli indicatori più significativi della solidità del bilancio agli occhi di banche, fornitori e revisori. Un contenzioso rilevante non accantonato, o accantonato in misura palesemente insufficiente, è tra le prime anomalie che un organo di controllo o un revisore tende a rilevare in sede di verifica del bilancio.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/accantonamenti-per-rischi-b12-2026/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Sviluppo competenze delle PMI del Sud: nuovo sportello dal 10 settembre 2026

Con la misura "Sviluppo competenze specialistiche delle PMI" si torna a raccogliere le domande delle piccole e medie imprese meridionali. Il primo sportello si era chiuso il 23 giugno 2026; ora una seconda finestra permette di inoltrare le istanze dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026, servendosi della piattaforma informatica di Invitalia, soggetto gestore dell'incentivo. Il beneficio copre corsi qualificati rivolti ai dipendenti sui fronti della transizione tecnologica, digitale e ambientale; il contributo, a fondo perduto, ammonta di norma al 50% delle spese ammissibili ed è erogato in regime "de minimis".

SCHEDA RAPIDA

Categoria

CONTRIBUTI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Sviluppo competenze delle PMI del Sud e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Con la misura "Sviluppo competenze specialistiche delle PMI" si torna a raccogliere le domande delle piccole e medie imprese meridionali.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Sviluppo competenze delle PMI del Sud: nuovo sportello dal 10 settembre 2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Con la misura "Sviluppo competenze specialistiche delle PMI" si torna a raccogliere le domande delle piccole e medie imprese meridionali. Il primo sportello si era chiuso il 23 giugno 2026; ora una seconda finestra permette di inoltrare le istanze dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026, servendosi della piattaforma informatica di Invitalia, soggetto gestore dell'incentivo. Il beneficio copre corsi qualificati rivolti ai dipendenti sui fronti della transizione tecnologica, digitale e ambientale; il contributo, a fondo perduto, ammonta di norma al 50% delle spese ammissibili ed è erogato in regime "de minimis". Per la nuova apertura sono stanziati in partenza € 12.449.676, importo che riflette le risorse ancora disponibili sul plafond complessivo e che potrà crescere grazie ai fondi sbloccati dalle istruttorie del primo bando. Non vale l'ordine cronologico di presentazione: le richieste passano per una valutazione con formazione di una graduatoria. A ciascuna impresa spetta una sola domanda; sono fuori le PMI che avevano già aderito al primo sportello. Di seguito si ripercorrono requisiti, spese coperte, entità del contributo, scadenze e criteri di precedenza.

LA MISURA IN SINTESI

Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e affidato a Invitalia, "Sviluppo competenze specialistiche delle PMI" è un incentivo pensato per le aziende del Sud. Finanzia servizi formativi qualificati che puntano ad

accrescere le competenze del personale su tre transizioni oggi decisive per la competitività: tecnologica, verde e digitale. Il presupposto è chiaro: chi vuole restare sul mercato deve rinnovare anche il sapere interno, non soltanto gli impianti.

Alla base della riapertura c'è un decreto direttoriale del Ministero varato a luglio 2026. La trasmissione delle domande passa unicamente dal canale telematico, con la procedura pubblicata sul sito di Invitalia, nell'arco che si apre a mezzogiorno del 10 settembre 2026 e termina a mezzogiorno del 21 dicembre 2026. Non è uno sportello che segue l'ordine di arrivo: le istanze vengono vagliate e disposte in una graduatoria, così che non serve essere i primi, serve avere un progetto robusto.

CHI PUÒ CHIEDERE IL CONTRIBUTO

Possono accedervi le PMI con unità locali in una delle sette regioni del Mezzogiorno, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Serve che l'impresa sia costituita in modo regolare, iscritta e operativa nel Registro delle imprese, nel pieno godimento dei propri diritti, e che disponga di almeno un bilancio approvato e depositato. Quando si tratta di ditte individuali o società di persone, che un bilancio non lo depositano, basta aver trasmesso almeno una dichiarazione dei redditi.

A questi si aggiungono altri requisiti: nessuna procedura concorsuale né liquidazione volontaria in corso, posizione

regolare quanto a incentivi eventualmente revocati in passato, nessun aiuto qualificato come illegale o incompatibile e ancora da rimborsare, copertura assicurativa contro i rischi catastrofali e attività estranea ai comparti che la disciplina europea sugli aiuti di Stato tiene fuori. La domanda ammessa è una soltanto per impresa. Restano tagliate fuori le PMI che avevano già inoltrato un'istanza con il bando precedente, anche laddove la nuova riguarda un corso differente. Il 40% delle risorse è accantonato per le imprese dell'automotive e per quelle del tessile, abbigliamento, calzature e legno-arredo.

QUALI PERCORSI FORMATIVI SONO FINANZIABILI

Rientrano nel beneficio i corsi che mirano a far crescere o a rafforzare le competenze del personale in aree in linea con l'innovazione, con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, con le tecnologie elencate dal regolamento europeo STEP e con i percorsi di transizione verde e digitale. Sul piano pratico, la formazione deve toccare campi ritenuti strategici: tecnologie digitali, industria sostenibile, energie pulite, biotecnologie, aerospazio, salute, turismo e mobilità intelligente.

Il singolo corso deve costare tra € 10.000 e € 60.000, venire assegnato a soggetti qualificati ed esterni all'impresa e prendere il via non oltre sei mesi dalla concessione del beneficio. È attesa la chiusura entro dodici mesi dalla partenza, salvo un rinvio di altri sei mesi.

QUANTO VALE IL CONTRIBUTO

L'erogazione avviene in regime "de minimis", vale a dire entro il limite di aiuti che un'impresa può incassare in un triennio senza il via libera della Commissione europea, e arriva al 50% delle spese ammissibili. Tra le voci riconosciute figurano il costo del personale impegnato nella formazione, le trasferte e il soggiorno di docenti e partecipanti, i materiali legati in modo diretto al progetto, l'ammortamento di strumenti e attrezzature destinati solo all'attività formativa e le consulenze strettamente attinenti all'iniziativa. Vi rientra pure la spesa per i dipendenti relativa alle ore trascorse ai corsi. Il calcolo segue opzioni

semplificate di costo, ancorate a costi unitari standard, nel rispetto della normativa europea di riferimento.

Quando il progetto è integrato e sovraregionale, ossia condiviso da più imprese appartenenti a regioni diverse, la quota di copertura sale di 20 punti per le micro e piccole imprese e di 10 punti per le medie, arrivando così a toccare il 70%.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

L'invio è esclusivamente telematico, sulla piattaforma di Invitalia, entro la finestra compresa fra il 10 settembre 2026 e il 21 dicembre 2026. Va compilata in ogni parte e accompagnata dai dati aziendali, dal progetto formativo, dal piano di spesa, dagli allegati richiesti e da una casella PEC funzionante. Se il progetto è integrato, spetta alla PMI capofila guidare la presentazione e mettere insieme i documenti delle imprese coinvolte.

LA GRADUATORIA E I CRITERI DI PRIORITÀ

Ogni istanza è esaminata e inserita in una graduatoria. Se due domande ottengono lo stesso punteggio, si guarda nell'ordine a tre fattori: quanto il personale è coinvolto nel percorso, quanto il progetto valorizza gli ambiti formativi strategici e, soltanto alla fine, la data in cui la domanda è stata presentata. Il momento dell'invio pesa dunque poco: conta per ultimo, non per primo.

PERCHÉ MUOVERSI PER TEMPO

Le risorse del nuovo bando, € 12.449.676 al netto di possibili aumenti, sono contenute a fronte del numero di imprese interessate, e la selezione per graduatoria favorisce i progetti meglio costruiti. Tanto vale sfruttare le settimane che mancano all'apertura per mettere a fuoco i bisogni di formazione, scegliere un ente formativo qualificato e indipendente, allestire un progetto solido e misurabile, con traguardi e risultati attesi declinati in termini di innovazione, efficienza e competitività, e controllare quanto spazio "de minimis" resti ancora all'impresa. Presentarsi al 10 settembre 2026 con progetto e documentazione già pronti offre un vantaggio, che non deriva dalla velocità dell'invio ma dalla qualità di quanto si porta in valutazione.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/sviluppo-competenze-delle-pmi-del-sud/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Holding quote donate: esenzione salva se resta il controllo per cinque anni

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni pensata per il passaggio generazionale spetta anche a chi si vede donare le quote dell'azienda familiare, a patto però di tenere il controllo della società per un quinquennio. In concreto ci si chiede su cosa cada davvero questo vincolo: sulle quote materialmente ricevute oppure sulla posizione di comando che esse assicurano. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 152 del 31 luglio 2026, ha optato per la seconda lettura. Chi ha ricevuto la donazione può quindi apportare le partecipazioni a una propria holding e vendere a terzi una frazione di minoranza senza che l'agevolazione salti, a condizione che il controllo di diritto, pure indiretto, gli rimanga fino al compimento dei cinque anni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

HOLDING.

Norme chiave

articolo 177 TUIR.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Holding quote donate e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni pensata per il passaggio generazionale spetta anche a chi si vede donare le quote dell'azienda familiare, a patto però di tenere il controllo della società per un quinquennio.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Holding quote donate: esenzione salva se resta il controllo per cinque anni, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni pensata per il passaggio generazionale spetta anche a chi si vede donare le quote dell'azienda familiare, a patto però di tenere il controllo della società per un quinquennio. In concreto ci si chiede su cosa cada davvero questo vincolo: sulle quote materialmente ricevute oppure sulla posizione di comando che esse assicurano. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 152 del 31 luglio 2026, ha optato per la seconda lettura. Chi ha ricevuto la donazione può quindi apportare le partecipazioni a una propria holding e vendere a terzi una frazione di minoranza senza che l'agevolazione salti, a condizione che il controllo di diritto, pure indiretto, gli rimanga fino al compimento dei cinque anni. C'è tuttavia un ulteriore fronte da tenere d'occhio: cedere le quote prima che siano trascorsi cinque anni dalla donazione ha effetti sulle imposte dirette, dato che la plusvalenza va commisurata al costo fiscale che proveniva dal donante. Nelle righe che seguono si vede a chi si rivolge la disciplina, quali requisiti operano e come i due piani si intrecciano, con un conteggio d'esempio.

CIÒ CHE NON DEVE CAMBIARE NELL'ARCO DEL QUINQUENNIO

Il beneficio nasce dall'articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico sulle successioni e donazioni, il D.Lgs. 346 del 1990. Grazie a quella previsione non scontano imposta i

trasferimenti di aziende, di rami d'azienda e di partecipazioni verso il coniuge e i discendenti, se realizzati per successione, per donazione o mediante altro atto a titolo gratuito. Quando in gioco ci sono partecipazioni in società di capitali, la riforma del D.Lgs. 139 del 2024, operativa dal 1° gennaio 2025, subordina l'esenzione a un requisito puntuale: il trasferimento deve portare il beneficiario ad acquisire o rafforzare il controllo di diritto della società, controllo che va poi tenuto per un minimo di cinque anni con impegno dichiarato nell'atto.

Quel che la norma non chiariva era se il vincolo si appuntasse su ciascuna quota ricevuta, obbligando il donatario a lasciarle intatte per cinque anni, oppure soltanto sulla posizione di controllo che quelle quote gli avevano consentito di ottenere. Nella risposta n. 152 del 2026 prevale la seconda chiave di lettura: il quinquennio non blocca l'investimento, tutela il comando.

A CHI SI APPLICA E IN COSA CONSISTE IL BENEFICIO

A rientrare nel regime è il trasferimento dell'impresa al coniuge o ai figli. Ne discende l'azzeramento dell'imposta di donazione, che con le aliquote ordinarie graverebbe sul coniuge e sui discendenti nella misura del 4% sulla parte di valore oltre la franchigia, ossia la soglia esente, fissata in un milione di euro per ogni beneficiario. Nel perimetro

dell'agevolazione ci sono aziende, rami d'azienda, quote di società di persone e partecipazioni in società di capitali. Il requisito del controllo la legge lo pretende in modo esplicito solo per queste ultime; per le società di persone il vantaggio prescinde da quella condizione.

Nella dichiarazione di donazione occorre dichiarare l'impegno a portare avanti l'attività o a non perdere il controllo per cinque anni. Se poi quell'impegno viene meno, l'esenzione cade e l'Agenzia riscuote l'imposta ordinaria, insieme a interessi e sanzione.

IL CONTROLLO DI DIRITTO, ANCHE INDIRETTO

Il riferimento è l'articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice civile: ha il controllo di diritto chi dispone della maggioranza dei voti spendibili nell'assemblea ordinaria. Al secondo comma la stessa disposizione introduce un tassello cruciale per il ricambio generazionale: nel conteggio entrano anche i voti che competono tramite società controllate. Se ne ricava che una holding può fare da veicolo del controllo senza che l'agevolazione venga intaccata.

Che l'esenzione resti ferma anche nelle operazioni straordinarie, tra cui conferimenti, fusioni e scissioni, quando il controllo prosegue pur in via indiretta, la prassi lo aveva già riconosciuto. L'accertamento, tuttavia, va condotto nella sostanza. Pesano lo statuto, le categorie di azioni o quote con voto differenziato, i diritti particolari attribuiti ai soci, il pegno e l'usufrutto sulle partecipazioni, gli accordi che spostano l'esercizio del voto. Nel 2026 la Corte di cassazione ha escluso l'agevolazione in una vicenda in cui il diritto di voto, per via di una riserva di usufrutto a beneficio del donante, non era realmente passato al donatario: non conta la veste formale della titolarità, serve che il potere di comando sia effettivamente transitato.

IL CASO ESAMINATO DALL'INTERPELLO

Il contribuente possiede il 100% di una società, in parte pervenutogli attraverso donazioni che all'epoca fruiro dell'agevolazione. Ha in programma due mosse. Con la prima intende conferire il 70% delle partecipazioni a una holding a lui riconducibile, adottando il realizzo controllato dell'articolo 177 del TUIR: uno schema che permette di far confluire le quote in una società senza che affiori subito una plusvalenza da tassare, purché i valori contabili non si discostino da quelli fiscali. Con la seconda vuole vendere a terzi una partecipazione tra il 20% e il 30%. Il quesito rivolto all'Agenzia è se tali passaggi, toccando la compagine proprietaria prima dei cinque anni, provochino la perdita dell'esenzione dall'imposta di donazione.

LA RISPOSTA: CONTA LA STABILITÀ DEL CONTROLLO, NON L'IMMOBILITÀ DELL'INVESTIMENTO

Una decadenza automatica, per l'Agenzia, non c'è. Il presupposto è che, sino allo scadere del quinquennio, il beneficiario conservi il controllo della holding e, per suo tramite, quello della società di partenza. Venduta la quota di minoranza, il donatario non ha più partecipazioni dirette nella società operativa, ma seguita a controllarla indirettamente per il tramite della holding, che ne tiene il 70%. Così impostata la struttura, la catena dei voti non si spezza e l'esenzione regge.

La regola di fondo che ne deriva è che conferimenti, vendite parziali e rimaneggiamenti dell'assetto societario convivono con il regime di favore finché lasciano intatta la posizione di comando. Al donatario non si chiede di trattenere fisicamente ogni partecipazione avuta: gli si chiede di trattenere il controllo.

IL SECONDO PIANO: LA PLUSVALENZA SULLE IMPOSTE DIRETTE

Aver salvato l'esenzione dall'imposta di donazione non significa che la vendita a valle sia priva di conseguenze fiscali. Nel campo delle imposte dirette agiscono due norme che convergono nello stesso esito: la donazione non offre l'occasione per rideterminare il valore delle quote prima della cessione.

La prima è l'articolo 68, comma 6, del TUIR: sulle partecipazioni giunte per donazione, il costo fiscale da mettere a raffronto con il prezzo di vendita è quello che le quote avevano presso il donante, maggiorato dell'imposta di donazione eventualmente versata. La seconda è l'articolo 16, comma 1, della legge 383 del 2001: se i titoli ricevuti gratuitamente sono venduti prima di cinque anni, il beneficiario sconta la tassazione sulla plusvalenza come se la donazione non ci fosse stata. Da dove arrivano le quote e come si sono stratificate, cioè quali provengono da donazione, quali da sottoscrizione e a quale costo, restano perciò dati decisivi per determinare l'esito della cessione, benché non pesino sulla decadenza dal beneficio.

Di per sé il conferimento nella holding, se fatto ai valori fiscali a norma dell'articolo 177, comma 2-bis, del TUIR, non genera una plusvalenza tassabile: è la vendita a terzi l'operazione da simulare con anticipo.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Il padre dona al figlio, con donazione esente, il 100% di una Srl. Presso il padre quelle quote avevano un costo fiscale di € 400.000. Prima che scadano i cinque anni il figlio conferisce il 70% della Srl in una holding interamente sua e cede a un investitore il rimanente 30% per € 900.000.

Quanto all'imposta di donazione, l'esenzione tiene, perché il figlio seguita a controllare la società operativa tramite la holding, titolare del 70%, e terrà il controllo della holding fino allo scadere dei cinque anni. Quanto alle imposte dirette, vendere il 30% produce una plusvalenza uguale allo scarto tra il prezzo incassato, € 900.000, e il costo fiscale di quella quota. Siccome la cessione cade entro cinque anni dalla donazione, il costo da assumere è quello del donante: il 30% di € 400.000, vale a dire € 120.000. Ne esce una plusvalenza di € 780.000, su cui grava l'imposta sostitutiva del 26%, cioè € 202.800. Spostare la vendita oltre il quinquennio lascia inalterato il costo fiscale, che rimane quello del padre; la convenienza è legata agli altri redditi e all'assetto d'insieme, e va soppesata volta per volta.

CHE COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA

La pianificazione corre lungo due binari affiancati. Sul primo si sorveglia la catena dei voti: a monte e a valle di ogni operazione va chiarito chi ha la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, considerando holding, pegni, usufrutti, categorie di quote e patti parasociali, e per l'intero quinquennio va tenuta la documentazione che attesta la continuità del controllo. Sul secondo, prima di ciascuna dismissione, si simula la plusvalenza: si ricostruisce il costo fiscale proveniente dal donante per ogni strato di partecipazione e si quantifica l'imposta sostitutiva del 26%.

Sotto il profilo formale, l'impegno di durata quinquennale trova posto nell'atto di donazione. Nell'atto di cessione, ed eventualmente nella perizia di stima, il prezzo deve agganciarsi in modo credibile alle quote realmente vendute. Perdere l'esenzione comporta il recupero dell'imposta di donazione con interessi e sanzioni: nel ricambio generazionale la struttura si può ridisegnare, ciò che non deve restare opaco è chi mantiene il comando e quale costo fiscale si porta dietro l'uscita.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).
<https://www.studiopizzano.it/holding-quote-donate-esenzione-imposta-donazione-controllo-quinquennio/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO
DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA
SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →